



DELIBERA N. 314
del 6 luglio 2022

Fasc. Anac n 2119/2021

Oggetto: Provvedimento di ordine volto all'attuazione di disposizioni di legge in materia di trasparenza - Adeguamento del sito *web* dell'Accademia Statale di Belle Arti di Foggia alle previsioni del d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi

articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190; articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Parole chiave

Obblighi di pubblicazione; AFAM, PNA 2016, provvedimento di ordine; Amministrazione Trasparente

Massima

Come stabilito dal PNA 2016, le AFAM sono equiparate alle istituzioni universitarie, di conseguenza, il RPCT va individuato nel Direttore dell'Istituzione, in quanto figura dotata di profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione dell'istituzione in questione.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «*esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*»;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del citato decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, le modifiche introdotte all'art. 37 del d.lgs. 33/2013;

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 - approvato con delibera del Consiglio n. 329 del 29 marzo 2017 e pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2017 con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021- con il quale l'Autorità ha disciplinato, tra l'altro, all'art. 19 comma 3, tra gli atti conclusivi del procedimento in forma semplificata quello di ordine di procedere alla pubblicazione di documenti ed informazioni, ai sensi dell'art. 45 comma 1 del citato decreto;

la Determinazione Anac n. 1310/2016 contenente le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» e i relativi allegati;

la Determinazione Anac n. 241/2017 recante le «*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*» e i relativi allegati;

la nota ANAC del 22 febbraio 2022 con la quale l'Autorità comunicava all'Accademia Statale di Belle Arti di Foggia, tra le altre cose, come stabilito dal PNA 2016, le AFAM sono equiparate alle istituzioni universitarie, di conseguenza non godono di alcuna deroga all'applicazione delle normative in materia di anticorruzione e trasparenza e il RPCT va individuato nel Direttore dell'Istituzione, in quanto figura dotata di profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione dell'istituzione in questione.

la verifica 11 maggio 2022 del sito *web* istituzionale dell'Accademia suddetta, sezione "*Amministrazione Trasparente*", dalla quale sono emerse diffuse violazioni e lacune, con particolare ma non esclusivo riferimento alla mancata pubblicazione di dati e documenti relativi agli organi di governo, ai consulenti e collaboratori, agli incarichi amministrativi di vertice, ai bilanci e ad accesso civico ed accesso civico generalizzato;

la nota del 31 maggio 2022 con la quale l'Accademia Statale di Belle Arti di Foggia ha dedotto:



1. che il procedimento semplificato non sarebbe appropriato al caso di specie, atteso che l'applicabilità alle Istituzioni AFAM della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza sarebbe estremamente complessa e tutt'ora irrisolta, come testimoniato anche dalle contrastanti posizioni assunte al riguardo dall'Autorità, che con nota 5 agosto 2021, aveva condiviso le motivazioni evidenziate dall'Accademia per le quali il direttore dell'Istituzione non può svolgere il ruolo di RPCT da affidarsi, dunque, ad un Ente terzo salvo poi con successiva nota del 22 febbraio 2022 ritenere che tale ruolo debba essere svolto dal direttore dell'istituzione;
2. che da tale orientamento dell'ANAC discenderebbe l'imposizione al direttore di un incarico di RPCT in assoluto conflitto di interessi privo di effettività e terzietà e contrario alla *ratio* della normativa. Difatti nelle università l'incarico di RPCT è affidato a dirigenti che operano in settori non a rischio e nelle scuole l'incarico (con la redazione del relativo piano) è affidato all'Ufficio scolastico regionale;
3. con riferimento alla sezione trasparenza del piano, che se quest'ultimo non può essere redatto per impossibilità di individuazione del RPCT ne conseguirebbe che non si può chiedere ad alcun dipendente di svolgere mansioni, da cui peraltro derivano pesanti responsabilità, rinvenienti da procedure illegittime. Al contrario, l'Accademia sarebbe esposta a rischio di contenzioso in caso di soccombenza. Inoltre, l'Accademia, al momento, non può adottare alcun PIAO, come ipotizzato nella nota ANAC del 22 febbraio 2022, non essendo ancora stato emanato il regolamento per la valutazione dell'attività delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'art. 2, c. 7, lettera i) della L. n. 508/1999;
4. che la trasparenza delle pubblicazioni è strettamente connessa alla conformità dei siti stessi e dei documenti amministrativi pubblicati al codice dell'amministrazione digitale e agli allegati tecnici. Ciò significa che un documento pur pubblicato sul sito potrebbe non avere alcun valore legale se non è conforme in tutti i suoi aspetti al CAD. A ciò si aggiunge la problematica della digitalizzazione e del Responsabile della transizione al digitale (RTD), stante l'assenza di figure dotate delle competenze tecniche necessarie per rivestire tale ruolo e dar corso alla digitalizzazione a norma di legge;
5. che solo nel corrente anno il MUR ha autorizzato l'ampliamento degli organici dando la possibilità di assumere figure tecniche e che dette procedure hanno un loro *iter* e una determinata tempistica;
6. che l'Accademia non può addebitare sui suoi lavoratori (direttore compreso) i ritardi e le inefficienze del legislatore nei confronti dell'AFAM né adempiere, allo stato, alle disposizioni su corruzione e trasparenza;

la richiesta dell'Accademia, contenuta nella medesima nota 31 maggio 2022: 1) di chiudere la procedura di infrazione stante l'impossibilità non imputabile all'Accademia di adempiere, al momento, in modo legittimo alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, nelle more dell'individuazione di un soggetto terzo che possa svolgere l'incarico di RPCT; 2) in subordine, di mutare il rito da semplificato ad ordinario; 3) in ulteriore subordine, di ampliare il termine per l'istruttoria del procedimento semplificato dovendo esprimersi il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

le verifiche finali effettuate il 7 giugno 2022 sulla sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito *web* istituzionale dell'Accademia, dalle quali è emerso che non è stata effettuata alcuna implementazione dei contenuti rispetto alla verifica 11 maggio 2022, permanendo dunque molte lacune e violazioni agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Considerato che

le verifiche finali effettuate dall'Autorità nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'Accademia Statale di Belle Arti di Foggia hanno confermato che non risultano pubblicati tutti i dati e i documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 con particolare ma non esclusivo riferimento agli organi di governo, ai consulenti e collaboratori, agli incarichi amministrativi di vertice, ai bilanci e ad accesso civico ed accesso civico generalizzato;

sia il PNA 2016 sia la nota dell'ANAC 22 febbraio 2022 hanno stabilito che le AFAM sono equiparate alle istituzioni universitarie, di conseguenza non godono di alcuna deroga all'applicazione delle normative in materia di anticorruzione e trasparenza e il RPCT va individuato nel Direttore dell'Istituzione, in quanto figura dotata di profonda conoscenza del funzionamento e dell'organizzazione dell'istituzione in questione;

il rilievo dell'Accademia concernente le problematiche di digitalizzazione finalizzate a dare un valore legale alle pubblicazioni sono inconfidenti, atteso che -com'è noto- la pubblicazione in "*Amministrazione Trasparente*" ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 non equivale a quella in albo pretorio, avendo finalità di trasparenza e non di pubblicità legale,

il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 6 luglio 2022

DELIBERA

l'adozione, nei confronti dell'Accademia Statale di Belle Arti di Foggia, in persona del legale rappresentante p.t., di un provvedimento di ordine di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", di tutti i dati e i documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 con particolare ma non esclusivo riferimento agli organi di governo, ai consulenti e collaboratori, agli incarichi amministrativi di vertice, ai bilanci e ad accesso civico ed accesso civico generalizzato.

L'Accademia avrà cura di assicurare l'adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 30 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

In caso di mancato adeguamento dell'Accademia a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

- è comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 luglio 2022



Il Segretario verbalizzante, Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente